



TESTO UNICO IMPOSTE DIRETTE

Art. 255

Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche Amministrazioni

In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500.

(14)

Versione in vigore dal 30 maggio 1962 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1974 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico imposte dirette
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(14) La L. 21 aprile 1962, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-imposte-dirette/art-255-omissione-di-comunicazioni-prescritte-alle-pubbliche-amministrazioni/versione/13>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it